

14 settembre 1994

prot. N. 13671/30100

Oggetto: Abusività e violazioni urbanistiche - Direttive

**Ai
Signori Presidenti
delle Amministrazioni Provinciali
del Veneto**

**Ai
Signori Sindaci
dei Comuni del Veneto**

L'art. 4 della Legge 28.02.1985, n. 47 e l'art. 89 della L.R. 27.06.1985, n. 61 obbligano gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a comunicare al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale e al Sindaco le violazioni riscontrate.

E' da ricordare poi che viene fatto obbligo al Segretario Comunale di redigere mensilmente l'elenco dei rapporti comunicati dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria da trasmettere agli stessi soggetti richiamati al punto precedente.

Questa serie di obblighi, tuttavia, va inserita nel più generale quadro di ripartizioni di funzioni e competenze, definito dalla normativa regionale, che ha delegato alle Amministrazioni Provinciali l'esercizio di determinate funzioni, tra cui quella relativa al controllo dei fenomeni di abusività e delle violazioni urbanistiche.

Anche a seguito di una serie di incontri tra funzionari regionali e delle Amministrazioni Provinciali che hanno dato modo di verificare come in questi anni la specifica materia sia stata gestita dalla Provincia, si è dell'avviso, per non appesantire procedure e non creare strutture inutili e prive di competenza in materia dell'abusivismo edilizio, di chiedere ai Comuni di non più trasmettere alla Regione le comunicazioni relative a singole abusività, nè di inviare l'elenco mensile, positivo o negativo, redatto dal Segretario Comunale, in quanto vengono già trasmessi alle Province, Organo delegato.

Alla Regione, da parte delle Amministrazioni Provinciali, vanno invece inviati elenchi trimestrali riassuntivi delle comunicazioni dei Comuni dai quali sia agevole desumere se il Comune abbia provveduto ad emanare gli atti di propria competenza o se invece la Provincia stia attivando la procedura di sostituzione degli Organi Comunali.

A tale riguardo, va quindi chiesto alle Amministrazioni Provinciali, di uniformare le procedure di controllo sull'attività comunale in maniera da rendere omogenee le rilevazioni e soprattutto per evitare disparità di trattamento nell'attività istruttoria e nella determinazione dei provvedimenti sostitutivi.

Va detto poi, che alla Regione spetta conoscere solamente quegli atti che possono richiedere la sostituzione del Presidente della Provincia quando venga accertata l'inerzia anche di quest'ultima Autorità rispetto a provvedimenti sostitutivi obbligatori.

Il potere di sostituzione degli Organi Comunali ed ancora di più l'annullamento di provvedimenti assunti dal Comune, non può essere considerato una ingerenza in una materia di esclusiva competenza comunale.

Il controllo delle Provincie e della Regione, quest'ultimo nei casi di inerzia della prima, deve infatti riferirsi alla sola conformità degli atti comunali alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, ovvero alle norme, regolamenti e alle prescrizioni vigenti.

Ove venga accertata la non conformità scatta l'obbligo, per gli Enti soprarichiamati, di avviare la procedura di annullamento valutando, ovviamente, prima di procedere al concreto annullamento del provvedimento comunale, anche l'interesse pubblico.

Analogamente, alle Provincie è richiesto di intervenire quando sia considerata incongrua la misura della sanzione comminata dal Sindaco rispetto ad abusività rilevate e comunicate alla Provincia o quando venga rilevato una affrettata conclusione del procedimento rispetto alla complessità degli elementi presupposti.

Rispetto poi agli esposti o a segnalazioni che pervengono numerosi alle Provincie e alla Regione lamentando irregolarità, illegittimità di atti o l'esecuzione di opere ritenute difformi o in contrasto con le norme e i regolamenti urbanistici, si precisa che la verifica preliminare spetta comunque al Sindaco.

Deve essere quindi chiesto al Comune di approfondire il contenuto dell'esposto quando sia chiara la richiesta, individuabile la situazione e le norme di riferimento.

L'esposto o la segnalazione saranno quindi trasmesse e cura degli Uffici Regionali o Provinciali al Comune che, possibilmente nel termine di 60 giorni, darà comunicazione all'esponente sull'esito dell'avvenuta verifica e nel caso risultassero provati i rilievi dovrà assumere gli atti che risultano necessari dandone notizia all'Amministrazione Provinciale.

E' evidente poi, che su situazioni particolari, ai sensi dell'art. 100 della L.R. 61/1985, nel rispetto della competenza comunale e provinciale, possono essere promossi ispezioni e accertamenti il cui esito verrà comunicato al Sindaco e

al Presidente della Provincia, perché eventualmente provvedano esercitando le azioni che loro competono.

Quanto determinato con la presente nota è diretto ad esplicitare una più incisiva azione di coordinamento della Regione da esercitare assieme alle Amministrazioni Provinciali.

A tutti i Comuni si assicura la collaborazione degli Uffici Regionali.

Distinti saluti.

f.to Aldo Bottin